



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Ordinanza N. **53/SD** del **26-02-2021**

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL DGLS 267/2000)- CHIUSURA AREE LUDICHE E SPORTIVE ALL'INTERNO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, CHIUSURA ORTI COMUNALI, CHIUSURA FONTANELLE PUBBLICHE COMPRESI I DUE FONTANELLI IN GESTIONE A PUBLIACQUA SPA DI VIA BELLINI E VIA CASELLO.

IL SINDACO

VISTI:

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 marzo 2020

“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU serie generale n.59 del 08.03.2020);

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale (GU serie generale n.62 del 09.03.2020);

IL D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”*;

IL D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che *“ [...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”*; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

IL D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI MINISTRI del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

IL D.L. 12 febbraio 2021, n.12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

L'ORDINANZA MINISTERIALE del 12 febbraio 2021- Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

IL D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA di oggi 26 febbraio 2021 n° 6 “Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia “ -

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone e per questioni igienico-sanitarie, provvedere alla chiusura degli orti comunali di Via Don Gnocchi, alla chiusura di tutti i fontanelli pubblici, compreso i due gestiti da Publiacqua posti in Via Vincenzo Bellini ed in Via Casello, all'interdizione delle aree pubbliche e sportive all'interno di parchi e giardini nonché alla limitazione di particolari attività, come da dispositivo, dalla giornata del 27/02/2021 fino alla data del

07/03/2021 compreso, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto;

CONSIDERATO che in questi giorni si siano verificate condizioni di presenza di cittadini e utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento specialmente nei parchi e giardini nonché nei cimiteri comunali;

TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale ed in particolare nel nostro territorio;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19;

VISTO l'art 50 del Dgls 267/2000 che prevede: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...";

ORDINA

1. La chiusura degli orti comunali di Via Don Gnocchi;
2. La chiusura di tutti fontanelli pubblici compresi quelli di Via Vincenzo Bellini e di Via Casello gestiti da Publiacqua spa;
3. la sospensione dell'attività di pesca sportiva ed amatoriale presso il Parco "Lago 1° Maggio", che rimarrà aperto alla sola fruizione delle aree a verde con le stesse prescrizioni di seguito disposte per gli altri Parchi e Giardini pubblici;
4. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino al 7/03/2021 compreso, salvo diversa disposizione.

DISPONE

1. Su tutto il territorio comunale il rispetto delle seguenti disposizioni generali anticontagio:

- **obbligo di indossare mascherina;**
- **rispetto della distanza sociale di sicurezza interpersonale di almeno 1,80 mt;**

2, In tutti i Parchi e Giardini pubblici, il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:

- divieto di utilizzo delle attrezzature ludiche;
- divieto di utilizzo delle panchine (presenti nei parchi comunale: Sandro Pertini, Carabattole e Lago 1° Maggio nonché i giardini: 167 La Catena, di Via Lucca e di Via Pisa, Ovidio Sgatti in via Bellini/Via Callas e Gen.Dalla Chiesa Via De Andrè);
- divieto di utilizzo delle fontanelle interne al perimetro del giardino;
- divieto di creare assembramenti e capannelli di persone, prevista la sola compresenza di massimo due persone nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- I bambini dovranno essere sempre accompagnati da persona adulta che curerà la loro attività nel rispetto delle distanze;
- sono ammesse attività fisiche individuali nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale che per lo sport risulta essere di 2,00 mt, è vietato qualsiasi tipo di sport che preveda il contatto fisico;

3. Nella Piazza Gramsci, il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:

- divieto di utilizzo delle sedute dell'anfiteatro e del bordo-vasca;
- divieto di creare assembramenti e capannelli di persone, prevista la sola compresenza di massimo due persone nel rispetto delle distanze di sicurezza;

4. Nei cimiteri comunali, il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:

- utilizzo delle fontanelle interne al cimitero premurandosi di utilizzare precedentemente il gel alcolico messo a disposizione dall'amministrazione comunale;
- non saranno a disposizione contenitori per l'acqua, di conseguenza i visitatori dovranno averne uno personale da portare con sé;
- è vietato stazionare in più di una persona di fronte alla tomba e comunque è obbligo rispettare sempre la distanza sociale di 1,80 mt;
- la chiusura di tutti i servizi igienici all'interno dei cimiteri.

E' dato incarico al gestore dei cimiteri Cooperativa Barbara B con sede in Torino a garantire l'apertura e la chiusura dei Cimiteri nonché l'inibizione dei servizi igienici e il controllo della disponibilità del gel alcolico lavamani a tutte le fontanelle ed immediata segnalazione agli uffici comunali.

Le presenti disposizioni resteranno in vigore fino al 7/03/2021 compreso, salvo diversa disposizione.

DISPONE ALTRESI'

L'invio della presente ordinanza:
al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito comunale.
al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare la corretta applicazione delle regole ivi contenute.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art.3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6;

che, ai sensi dell'art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso al Prefetto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà inviato per conoscenza anche al Prefetto.

Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine

Aglia, 26-02-2021

Il Sindaco

Luca Benesperi